Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 20 marzo 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — ; Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — ; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 gennaio 1942-XX, n. 164.

Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Tutti i termini di decadenza stabiliti dal R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 245, dalla legge 25 maggio 1939-XVII, n. 920, e dal regolamento approvato col R. decreto 13 aprile 1939-XVII, n. 1101, qualora abbiano già operato sono riaperti e qualora non abbiano ancora operato restano aperti fino al 180° giorno dopo la dichiarazione della cessazione dello stato di guerra e cominceranno a decorrere *ex novo* a partire da tale data sia nell'uno che nell'altro caso.

Art. 2.

Nei casi in cui i proprietari aventi diritto ai contributi di ammortamento o di miglioramento previsti dagli articoli 2 e 7 del R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939, n. 245, si trovino, a causa della perdita della nave mercantile, della draga o del rimorchiatore pontato intervenuta prima della esecuzione dei prescritti accertamenti e prove in mare e, ove trattisi di contributo di ammortamento, dopo il varo, nella impossibilità di presentare la documentazione prevista dal regolamento 13 aprile 1939-XVII, n. 1101, alla liquidazione dei contributi stessi potrà, entro i limiti degli impegni finanziari assunti ed in deroga al disposto dell'art. 6, n. 1, lettera *a*), del sopracitato R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 245, ove trattisi di contributo di ammortamento, procedersi in base agli elementi risultanti dalle dichiarazioni di costruzione a suo tempo rese, a' sensi del citato regolamento e, quando possibile, in base ai risultati delle prove e degli accertamenti già eseguiti, tenendo all'uopo anche conto — a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni — dei risultati delle prove e degli accertamenti eventualmente eseguiti per navi dello stesso tipo.

Art. 3.

Nei casi in cui i proprietari aventi diritto ai contributi di ammortamento e di miglioramento previsti dagli articoli 2 e 7 del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939, n. 245, si trovino nell'impossibilità — a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni — sentito il Ministero della marina, per quanto riguarda i collaudi di cui all'art. 78 del regolamento stesso, di procedere ai prescritti accertamenti e prove in mare e non pos-

sano, conseguentemente, presentare la documentazione prevista dal citato regolamento, alla liquidazione di otto decimi dei contributi stessi, potrà — entro i limiti degli impegni finanziari assunti — procedersi in base agli elementi risultanti dalle dichiarazioni di costruzione a suo tempo rese, ai sensi del regolamento stesso, o in base ai risultati delle prove e degli accertamenti eventualmente già eseguiti.

Alla liquidazione definitiva dei contributi, sempre che non trovi applicazione il disposto dell'art. 2, sarà proceduto in base alle prove ed agli accertamenti che saranno disposti e valutati, nei loro risultati, caso per caso, dal Ministro per le comunicazioni, a suo insindacabile giudizio, anche in deroga alle norme previste dal R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 245, e dal relativo regolamento.

Art. 4.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a derogare, in quanto necessario, alle disposizioni del regolamento 13 aprile 1939-XVII, n. 1101, per ciò che riguarda la documentazione prescritta per la liquidazione dei contributi di ammortamento e di miglioramento, sentito il Ministero della marina nei riguardi della documentazione di cui alla lettera *f*) dell'art. 107 del regolamento stesso.

Art. 5.

Le disposizioni dei precedenti articoli 2, 3 e 4 si applicano soltanto alle liquidazioni dei contributi di ammortamento e di miglioramento la cui documentazione sia presentata non oltre il 180° giorno dopo la dichiarazione della cessazione dello stato di guerra ed hanno efficacia a partire dal 10 giugno 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 12 febbraio 1942-XX, n. 165.

Provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio avicolo nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a svolgere un programma di maggiore attività volta a favorire il miglioramento e l'incremento della pollicoltura.

A questo fine sarà dato un più vasto impulso alle iniziative previste a favore dell'allevamento avicolo nel R. decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2298, convertito, con modificazione, nella legge 31 marzo 1938, n. 542, e che risultino più particolarmente idonee all'aumento della produzione di uova e di carne.

Art. 2.

Le iniziative suddette saranno attuate nelle forme e con le modalità consentite dal Regio decreto-legge di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Per il conseguimento degli scopi di cui sopra sarà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la somma annua di L. 3.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1941-42 al 1946-47.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 12 febbraio 1942-XX, n. 166.

Autorizzazione di spesa per l'esecuzione in Dalmazia di opere di bonifica integrale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per provvedere all'esecuzione e manutenzione delle opere di bonifica nei territori della Dalmazia annessi al Regno d'Italia con R. decreto-legge 18 maggio 1941, n. 452, è autorizzata la spesa di L. 70.000.000.

Art. 2.

In relazione all'autorizzazione di spesa prevista nell'articolo precedente è fissato un limite d'impegno per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica di 10.000.000 nell'esercizio 1941-42, di 20.000.000 annui negli esercizi 1942-43 e 1943-44 e di 10.000.000 nell'esercizio 1944-45.

È pure fissato in 2.000.000 nell'esercizio 1941-42, in 4.000.000 nell'esercizio 1942-43 e in 4.000.000 nell'esercizio 1943-44, il limite d'impegno per sussidi, premi e concorsi nella spesa di opere di competenza privata.

La parte dei detti limiti eventualmente non impegnata in un esercizio finanziario andrà in aumento del limite stabilito per l'esercizio successivo.

Art. 3.

Per i pagamenti da ordinare in dipendenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo uno saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a decorrere dall'esercizio 1941-42, le seguenti somme:

Esercizio	1941-42	L.	2.000.000
»	1942-43	»	10.000.000
»	1943-44	»	15.000.000
»	1944-45	»	18.000.000
»	1945-46	»	10.000.000
»	1946-47	»	5.000.000

Saranno pure stanziate, nello stesso stato di previsione, a decorrere dall'esercizio corrente, le seguenti somme:

Esercizio	1941-42	L.	500.000
»	1942-43	»	2.500.000
»	1943-44	»	3.000.000
»	1944-45	»	2.500.000
»	1945-46	»	1.000.000
»	1946-47	»	500.000

Agli stanziamenti di cui al presente articolo sono applicabili le norme della legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809, sul finanziamento delle opere pubbliche straordinarie.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle necessarie variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 12 febbraio 1942-XX, n. 167.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 20 settembre 1941-XIX, n. 1134, concernente la concessione, a carico dello Stato, di una quota di integrazione sul prezzo del bestiame bovino conferito per la macellazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 20 settembre 1941-XIX, n. 1134, concernente la concessione, a carico dello Stato, di una quota di integrazione sul prezzo del bestiame bovino conferito per la macellazione, con la seguente modificazione:

Nella seconda colonna della tabella annessa le parole: « extra preparati resa minima sotto pelle 66 per cento », sono sostituite dalle altre: « extra preparati resa minima sotto pelle 64 per cento ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 12 febbraio 1942-XX, n. 168.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1187, concernente il pagamento da parte dello Stato di una quota di integrazione di L. 3 per ogni chilogrammo di lardo e di grassi suini, esclusa la pancetta, immessi al consumo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1187, concernente il pagamento da parte dello Stato di una quota di integrazione di L. 3 per ogni chilogrammo di lardo e di grassi suini, esclusa la pancetta, immessi al consumo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 12 febbraio 1942-XX, n. 169.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1941-XIX, n. 1258, concernente l'assunzione a carico dello Stato di una quota di integrazione del prezzo dell'olio di oliva e di sansa per la campagna 1941-42.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 ottobre 1941-XIX, n. 1258, concernente l'assunzione a carico dello Stato di una quota di integrazione del prezzo dell'olio di oliva e di sansa per la campagna 1941-42.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 12 febbraio 1942-XX, n. 170.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 novembre 1941-XX, n. 1339, concernente il pagamento, a carico del bilancio dello Stato, di una quota di integrazione a favore dei produttori delle provincie di Roma, Littoria, Frosinone e Viterbo, per ogni litro di latte alimentare immesso al consumo e destinato all'approvvigionamento dei Comuni della provincia di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 novembre 1941-XX, n. 1339, concernente il pagamento a carico del bilancio dello Stato di una quota d'integrazione a favore dei produttori delle provincie di Roma, Littoria, Frosinone e Viterbo per ogni litro di latte alimentare immesso al consumo e destinato all'approvvigionamento dei Comuni della provincia di Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 16 febbraio 1942-XX, n. 171.

Proroga del termine e delle conseguenti agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano di risanamento di Firenze nella zona di Santa Croce.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È prorogato di mesi 20, a decorrere dal 27 marzo 1941-XIX, il termine stabilito con l'art. 3 del R. decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 345, convertito nella legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1139, per l'attuazione del piano di risanamento di Firenze nella zona di Santa Croce.

Le costruzioni di cui all'art. 6 del sovracitato Regio decreto-legge usufruiscono dell'esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte, comunale e provinciale, anche se ultimate dopo il 26 marzo 1941-XIX, ma entro il 26 novembre 1942-XXI, ferma restando ad ogni effetto, in tal caso, la decorrenza del venticinquennio di esenzione dal 27 marzo 1941-XIX.

È estesa inoltre per tutta la durata della proroga l'efficacia della disposizione contenuta nell'art. 7 del R. decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 345, relativa alla determinazione della tassa fissa di registro e di trascrizione ipotecaria elevata alla misura di L. 20 per ogni atto di trapasso di immobili al Comune e per ogni trascrizione in dipendenza dell'esecuzione del piano regolatore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 14 marzo 1942-XX, n. 172.

Istituzione dell'Ordine cavalleresco dell'Aquila Romana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Volendo nella speciale odierna situazione rendere particolare onore alle Nazioni alleate ed amiche abbiamo determinato di istituire un nuovo Ordine cavalleresco destinato ai cittadini stranieri che abbiano acquistato benemerenze verso l'Italia.

Pertanto, in virtù della Regia Nostra prerogativa, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un Ordine cavalleresco che si denomina « Ordine dell'Aquila Romana », del quale dichiariamo Gran Maestri Noi ed i Nostri successori al Trono d'Italia. Le nomine nell'Ordine indicato nel comma precedente possono essere conferite soltanto a cittadini stranieri che abbiano acquistato benemerenze verso l'Italia.

Art. 2.

L'Ordine anzidetto consta di cinque classi:

Cavaliere di Gran Croce;

Grande Ufficiale;

Commendatore;

Ufficiale;

Cavaliere.

Art. 3.

Il numero delle nomine che potranno farsi annualmente nelle cinque classi è determinato anno per anno con Nostro Regio decreto.

Art. 4.

Le insegne dell'Ordine sono costituite da: una croce di metallo dorato smaltato di bianco, accantonata da quattro rami di alloro, caricata nel centro di due scudetti, l'uno smaltato di azzurro con l'aquila romana in oro, sormontata dalla corona reale in oro, l'altro smaltato di azzurro con gruppo di fasci in oro.

Le decorazioni concesse ai militari hanno inoltre tra i quattro bracci della croce due spade romane incrociate sporgenti con l'impugnatura tra i due bracci inferiori e le lame tra quelle superiori.

L'insegna penderà da un nastro portante i colori di Roma, giallo e amaranto, su due striscie di eguale larghezza, fiancheggiate ciascuna, verso il lato esterno, da una doga di mm. 4,5, portante i colori nazionali.

Art. 5.

I cavalieri portano la croce dell'Ordine sul petto a sinistra.

Gli ufficiali portano nella stessa maniera la croce dei cavalieri con rosetta sul nastro.

I commendatori portano la croce, di maggior dimensione, appesa al collo.

I grandi ufficiali portano la stessa croce dei commendatori appesa nella stessa maniera. Portano, inoltre, sul petto a sinistra una stella d'argento a quattro punte formata da un fascio di raggi con nel mezzo la croce dell'Ordine.

I cavalieri di gran croce portano ad armacollo, dalla destra al fianco sinistro, una gran fascia dello stesso colore del nastro dalla quale penderà la croce. Portano, inoltre, sul petto a sinistra una grande stella d'argento a otto punte formata da un fascio di raggi orlati d'oro, con nel mezzo la croce dell'Ordine.

Art. 6.

La forma e le dimensioni delle insegne dei vari gradi sono determinate dai disegni annessi, controfirmati, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica.

In particolare:

le croci di cavaliere e di ufficiale hanno un diametro di 35 millimetri;

le croci di commendatore, di grande ufficiale e di gran croce, hanno un diametro di 50 millimetri;

la stella dei grandi ufficiali ha un diametro di 65 millimetri, con croce centrale di 35 millimetri;

la stella dei cavalieri di gran croce ha un diametro di 80 millimetri, con croce centrale di 50 millimetri.

Art. 7.

Quando è conferita una decorazione di classe superiore, deve essere restituita alla Cancelleria dell'Ordine quella di classe inferiore.

È privato della decorazione chiunque:

a) abbia mancato all'onore per un fatto legalmente accertato;

b) abbia svolta attività contraria agli interessi italiani.

Art. 8.

L'Ordine ha un Consiglio composto da un Presidente e quattro membri.

Il Presidente è il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri.

I membri sono scelti tra gli ufficiali e funzionari di grado elevato appartenenti all'Amministrazione dello Stato e da Noi nominati.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine è anche Nostro Primo Segretario per l'Ordine stesso.

In casi di eccezionali impedimenti il Presidente e Primo Segretario dell'Ordine sono sostituiti dal membro del Consiglio di grado più elevato o più anziano.

Art. 9.

Il Consiglio è convocato dal Primo Segretario per l'esame delle proposte di concessione e di tutto quanto si riferisce all'Ordine.

Il parere del Consiglio Ci è sempre rassegnato dal suo Presidente.

Art. 10.

Il Primo Segretario, d'ordine Nostro, dirige tutta la attività dell'Ordine, controfirma i decreti di concessione e di perdita delle decorazioni, provvede alla conservazione e difesa dei diritti dell'Ordine, lo rappresenta in giudizio sia come attore che come convenuto; riceve e firma la corrispondenza ufficiale dell'Ordine e rassegna le proposte circa i funzionari dell'Ordine in conformità delle disposizioni regolamentari.

Art. 11.

Alla dipendenza del Primo Segretario è costituito un Ufficio di segreteria per il disbrigo di tutte le pratiche relative all'attività dell'Ordine.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

N. B. — I disegni delle insegne di cui all'art. 6 saranno pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

REGIO DECRETO 4 febbraio 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Fonte » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 16 novembre 1941-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni

previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Fonte », intestato nel catasto del comune di Ortanova a Zezza Gennaro fu Carlo alla pag. 2308, foglio di mappa 36, particelle 3-*a* e 6-*a* per una superficie complessiva di Ha. 34.41.33, con la rendita imponibile di L. 1509,76.

Il fondo suddetto confina: a nord, con fondo di Spagnoletti Zeuli e quote varie olivetate di Ortanova; ad est, con proprietà Zezza Alfonso; a sud, con ferrovia Foggia-Bari; ad ovest, con proprietà Spagnoletti;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 18 gennaio 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Fonte » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 70.000 (settantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Cutro, addì 4 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1942-XX
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 314. — LESEN

(1043)

REGIO DECRETO 4 febbraio 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « San Nicola » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 16 novembre 1941-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « San Nicola », intestato nel catasto del comune di Troia a De Biase Elia maritata De Biase e Concetta, sorelle fu Giovanni, alla partita 1228, foglio di mappa 29, particelle 8/*a*, 9, 10, 11, per la superficie di Ha. 139.49.92, con l'imponibile di L. 4178,39.

Detto fondo confina: a nord, con l'Ovile nazionale; a sud-est, con terreni di Antonucci Delfina e Celeste fu Amico; a sud-ovest, con terreni di Graziani Filippo fu Achille e De Meis Nicola fu Marco; ad ovest, con terreni di D'Avalos Carlo e Ferdinando, La Salandra Claudio fu Alfonso e sorelle Graziani;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 13 gennaio 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « San Nicola » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 330.000 (trecentotrentamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Cutro, addì 4 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1942-XX
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 310. — LESEN

(1040)

REGIO DECRETO 4 febbraio 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Bonassisi » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 7 dicembre 1941 con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre

1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Bonassisi », intestato nel catasto del comune di Orta Nova a Di Leo Isabella di Vincenzo in Di Leo, alla partita 590, foglio di mappa 2, particelle 4 sub 2, 6, 21, 32, per ha. 55.11.20, imponibile di lire 3265,92.

Detto fondo confina: a nord, con terreni di Frezza Antonio di Gaetano e con terreni di D'Angelo Michele fu Serafino; a nord-est, con terreni di Rinaldi Giuseppe fu Francesco; ad est, con terreni di De Capite Domenica fu Donato; a sud-ovest, con la proprietà di Di Leo Antonio fu Pietro; ad ovest, con terreni di Di Leo Antonio fu Pietro e Di Leo Onofrio fu Pietro;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 13 gennaio 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Bonassisi » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 122.000 (centoventiduemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Cutro, addì 4 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1942-XX
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 311. — LESEN

(1042)

REGIO DECRETO 9 febbraio 1942-XX.

Nomina del capo dell'Ispettorato della Maremma Toscana a membro delle quattro sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 1° giugno 1931-IX, n. 678, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il R. decreto 11 luglio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1941-XIX, registro 18, foglio 331, col quale l'ispettore generale del Genio civile ingegnere gr. uff. Pietro Periani è stato nominato capo dell'Ispettorato della Maremma Toscana;

Ritenuto che per questa sua qualità il detto funzionario deve far parte delle quattro sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto l'art. 13 della legge 1° giugno 1931-IX, n. 678;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dalla data del presente decreto, il grand'uff. ing. Pietro Periani, capo dell'Ispettorato della Maremma è assegnato alle quattro sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

GORLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1942-XX
Registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 163. — CASTELNUOVO

(1045)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 luglio 1941-XIX.

Concessione di piscicoltura al Dopolavoro dell'Azienda governatoriale elettricità e acque di Roma su di un tratto delle acque del fiume Aniene.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;

Visto il proprio decreto 8 gennaio 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931, n. 1604, e 2 del R. decreto 11 aprile 1938, n. 1183, e il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926, in *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre stesso anno, n. 290, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda del Dopolavoro Azienda governatoriale elettricità e acque di Roma, rappresentato dal presidente in carica, intesa a ottenere la concessione di piscicoltura di un tratto del fiume Aniene;

Sentiti i pareri dell'Ufficio del genio civile e dell'Intendenza di finanza di Roma;

Presa visione del deposito di lire 2000 in numerario (dichiarazione provvisoria di versamento, n. 514817, rilasciata il 29 gennaio 1941 dal tesoriere centrale, ca-

siere della Cassa depositi e prestiti) effettuato a Roma a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti;

Visto il disciplinare di concessione 21 gennaio 1941-XIX stipulato presso la Prefettura di Roma, e l'annessa planimetria facente parte integrante del medesimo, nella quale la zona d'acqua da riservare risulta delimitata;

Decreta:

Le acque del fiume Aniene pel tratto dallo sbarramento di Fiumerotto al fosso Ruara (località Frattoccie) compresi alcuni brevi tratti degli affluenti Licenza e Scarpa, scorrenti nel territorio dei comuni di Castel Madama, Saracinesco, Mandela, Vicovaro e Anticoli Corrado, vengono date in concessione di piscicoltura al Dopolavoro Azienda governatoriale elettricità ed acque di Roma.

La concessione, che alla scadenza cesserà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta o preavviso, avrà la durata di anni quindici, decorrenti dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento anticipato del canone di lire 500 per ciascun anno del primo triennio e di lire 1000 per ciascuno degli anni successivi fino alla scadenza, nonchè alla piena osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla pesca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'iscrizione del credito relativo.

Il prefetto della Provincia di Roma è incaricato dell'esecuzione del decreto, previa pubblicazione sul Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 19 luglio 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. Ricci

(1046)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1942-XX.
Sottoposizione a sequestro della Società Italo Americana Pirelli Revere, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società Italo Americana Pirelli Revere, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, in quanto nell'azienda sono rappresentati prevalenti interessi di persone di nazionalità degli Stati Uniti d'America;

Ritenuto che è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Italo Americana Pirelli Revere, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il gr. uff. avv. Luigi Biamonti.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 febbraio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
Ricci

Il Ministro per le finanze
Di Revel

(1054)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1942-XX.
Sottoposizione a sequestro della S. A. Tenuta Cadisopra, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Tenuta Cadisopra, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi sudditi di nazionalità degli Stati Uniti di America;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La S. A. Tenuta Cadisopra, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il signor Alberto Borghi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 febbraio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
Ricci

Il Ministro per le finanze
Di Revel

(1052)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1942-XX.
Sottoposizione a sindacato della S. A. Immobiliare e conciaria, con sede a Gazzada (Varese), e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la S. A. Immobiliare e conciaria, con sede in Gazzada (Varese), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato la Società predetta;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La S. A. Immobiliare e conciaria, con sede in Gazzada (Varese), è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore l'avv. Luigi Mastropaolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 febbraio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1053)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1942-XX.

Disciplina della raccolta, del commercio e della distribuzione degli stracci non di lana.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo;

Visto il decreto Ministeriale 8 marzo 1941-XIX, sulla disciplina del commercio degli stracci di lana;

Riconosciuta la necessità di disciplinare la raccolta ed il commercio degli stracci tessili, diversi da quelli contemplati dal citato decreto Ministeriale 8 marzo 1941-XIX, al fine di assicurarne la migliore utilizzazione nei riguardi della fabbricazione dei manufatti per gli usi delle Forze armate e per gli usi civili;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto la raccolta di tutti gli stracci — esclusi quelli già considerati con il decreto Ministeriale 8 marzo 1941-XIX — ed il loro commercio sino al passaggio ai classificatori autorizzati, di cui al successivo art. 3, saranno disciplinati dall'Ente Distribuzione Rottami.

All'uopo il predetto Ente si avvarrà dell'apposito servizio istituito ai sensi del citato decreto Ministeriale 8 marzo 1941-XIX.

Art. 2.

Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente decreto, si comprendono sotto la voce « stracci » tutti gli stracci e ritagli, sia usati che nuovi, di tessuto o di maglia, di provenienza estera o nazionale, sia puri che misti, di qualsiasi fibra vegetale o animale — esclusi gli stracci di lana o misti con lana per i quali restano in vigore le norme già stabilite con decreto Ministeriale 8 marzo 1941-XIX — e compresi i cordami e gli spaghi, sia usati che in ritagli nuovi, di qualsiasi fibra.

Art. 3.

È vietata la cessione e quindi il corrispondente acquisto, a qualsiasi titolo, anche per semplice lavorazione per conto o per semplice deposito, degli stracci da parte di chiunque li detenga, ad industriali trasformatori, comprendendo sotto questa voce le ditte esercenti qualsiasi attività industriale o artigiana (filatura, tessitura, sfilacciatura, tintoria, cartiere, fabbriche di agglomerati e di materie plastiche, ecc.).

È pure vietata la cessione e quindi il corrispondente acquisto, a qualsiasi titolo, degli stracci classificati e denunciati, da parte dei classificatori autorizzati ad altri classificatori autorizzati o meno, oppure a ditte commerciali.

Art. 4.

È vietato a chiunque di sottoporre a qualsiasi trasformazione industriale (sfilacciatura, tintura, macero, ecc.) sia direttamente, sia per mezzo di terzi, gli stracci il cui impiego non sia stato autorizzato secondo le norme di cui al presente decreto.

Si fa eccezione per i ritagli e le cimose provenienti dal normale ciclo di lavorazione dell'industria tessile che siano direttamente reimpiegati dal produttore che li ha ottenuti. Anche in tal caso il produttore ha l'obbligo di far risultare nel registro di carico e scarico, di cui al successivo art. 7, il movimento relativo ai predetti ritagli e cimose, e di denunciarne, mensilmente, all'Ente Distribuzione Rottami, i quantitativi ricavati da riutilizzare.

Art. 5.

Chiunque, non essendo classificatore autorizzato, effettui comunque la raccolta di stracci o ne faccia commercio, non potrà tenere invenduti quantitativi di stracci eccedenti i limiti di cui al successivo art. 8 a meno che non li denunci all'Ente Distribuzione Rottami, tenendoli vincolati a disposizione dello stesso.

Art. 6.

Sono classificatori autorizzati quelle ditte industriali o commerciali che già esercitano con magazzini e maestranza propria l'attività di classifica degli stracci, congiuntamente al commercio degli stracci classificati, e che ottengono dall'Ente Distribuzione Rottami, su designazione della competente Federazione di categoria, una speciale autorizzazione. Tale autorizzazione potrà in qualsiasi momento venire revocata con disposizione insindacabile dell'Ente Distribuzione Rottami, sentita la Federazione di categoria che inquadra il classificatore.

I classificatori autorizzati acquistano in proprio gli stracci e li classificano secondo le norme emanate dall'Ente Distribuzione Rottami, tenendo i quantitativi di stracci, classificati e denunciati, vincolati a disposizione dell'Ente stesso.

Art. 7.

Le aziende, sia commerciali che industriali od artigiane, sono tenute a far risultare, su apposito registro di carico e scarico, conforme ai modelli ed alle norme che saranno stabiliti dall'Ente Distribuzione Rottami, le indicazioni delle giacenze di stracci in loro possesso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè tutte le operazioni di acquisti, di classifica, di vendite e di trasformazioni che successivamente effettueranno.

Art. 8.

Decorso il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le aziende commerciali ed industriali che vengono in possesso, durante il mese, di stracci in quantità superiore ai 500 chili ne dovranno

fare denuncia, entro i primi sette giorni del mese successivo, all'Ente Distribuzione Rottami.

Analogo obbligo incombe alle aziende artigiane ed a chiunque, durante il mese, venga in possesso di un quantitativo di stracci superiore ai 50 chili.

È fatto obbligo ai produttori di rigenerati di stracci di qualsiasi fibra di denunciare mensilmente all'Ente Distribuzione Rottami la quantità, distintamente per qualità, dei rigenerati prodotti nel mese.

La denuncia dovrà essere compilata secondo le istruzioni che saranno impartite dell'Ente Distribuzione Rottami.

Art. 9.

L'Ente Distribuzione Rottami provvederà:

1) a disciplinare la raccolta degli stracci nel modo che sarà ritenuto più conveniente per ottenere il maggior gettito possibile;

2) a dare le disposizioni di classifica ai classificatori autorizzati in relazione alle varie esigenze;

3) a distribuire gli stracci destinati per il fabbisogno delle Forze armate secondo le disposizioni del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra;

4) a distribuire, altresì, i rimanenti stracci, destinati ai consumi civili nell'interno del Regno e alla esportazione, in base alle quote stabilite per i singoli assegnatari dalla Confederazione fascista degli industriali;

5) a disporre accertamenti e controlli presso i detentori di stracci, adottando i provvedimenti che saranno ritenuti necessari per il raggiungimento dei compiti affidatigli.

Art. 10.

L'Ente Distribuzione Rottami comunicherà ogni mese al Ministero delle corporazioni, al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra ed alla Confederazione fascista degli industriali, la situazione delle consistenze di stracci presso i classificatori.

Sulla base di tale comunicazione il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra segnalerà al Ministero delle corporazioni, alla Confederazione fascista degli industriali ed all'Ente Distribuzione Rottami, le qualità e quantità degli stracci che mensilmente dovranno essere tenuti a disposizione delle Forze armate. Detti stracci verranno acquistati direttamente dai centri di raccolta, di cui al decreto Ministeriale 8 marzo 1941-XIX o da altri enti o ditte che fossero per lo scopo designate dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra o dal Ministero della guerra.

La Confederazione fascista degli industriali provvederà a ripartire fra le aziende industriali consumatrici i quantitativi di stracci non destinati alle Forze armate, dandone comunicazione all'Ente Distribuzione Rottami perchè rilasci, a ciascuna ditta assegnataria, un buono di acquisto con la indicazione della quantità e della qualità degli stracci a ciascuna di esse assegnate, del periodo di validità del buono stesso, nonchè del classificatore autorizzato presso cui dovrà essere effettuato il ritiro.

Art. 11.

I classificatori autorizzati non potranno effettuare alcuna cessione di stracci, classificati e denunciati, se non ai centri militari di raccolta o alle aziende che presentano il buono di assegnazione rilasciato dall'Ente Distribuzione Rottami, nei limiti quantitativi e qualitativi indicati nel buono stesso.

L'Ente Distribuzione Rottami, su proposta della Commissione di cui all'art. 15, potrà autorizzare la vendita di quegli stracci per la Commissione stessa non ritenesse opportuno far assegnare, per la trasformazione, dalla Confederazione fascista degli industriali.

Art. 12.

Per la cessione ai centri militari di raccolta valgono le stesse norme già stabilite dal decreto Ministeriale 8 marzo 1941-XIX per gli stracci di lana o misti con lana.

Art. 13.

La cessione degli stracci da parte dei classificatori autorizzati alle aziende assegnatarie ed ai centri di raccolta dovrà avvenire ai prezzi stabiliti dal Ministero delle corporazioni.

Per la cessione degli stracci alle aziende assegnatarie, ove sorgessero eventuali contestazioni circa la classifica o la qualità degli stracci medesimi, le contestazioni stesse verranno risolte dalle Commissioni tecniche di apprezzamento di cui al successivo articolo, a meno che le parti contendenti non preferiscano far ricorso ad un arbitro inappellabile nominato di comune accordo.

Art. 14.

Le Commissioni tecniche di apprezzamento saranno nominate dall'Ente Distribuzione Rottami, su richiesta della parte interessata, e saranno composte di tre membri, di cui uno designato dall'Ente Distribuzione Rottami, con funzioni di presidente, uno designato dalla Federazione di categoria che inquadra la ditta acquirente e uno dalla Federazione di categoria che inquadra la ditta venditrice. Occorrendo, per poter esprimere un definitivo giudizio in merito alla vertenza, le Commissioni tecniche di apprezzamento possono ordinare tutte le operazioni di controllo che siano ritenute atte a determinare il valore della partita in contestazione.

Le spese occorrenti per il giudizio di cui sopra saranno a carico della parte soccombente.

Art. 15.

Presso il Ministero delle corporazioni è costituita una Commissione per l'esame delle questioni connesse con l'applicazione del presente decreto composta da un rappresentante di ciascuno dei seguenti Enti:

1) Ministero delle corporazioni, con funzioni di presidente;

2) Ministero della guerra;

3) Ministero per gli scambi e per le valute;

4) Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra;

5) Ente Distribuzione Rottami;

6) Confederazione fascista degli industriali;

7) Confederazione fascista dei commercianti.

Detti rappresentanti potranno farsi assistere da esperti di loro fiducia.

Disimpegnerà le mansioni di segretario della Commissione un funzionario del Ministero delle corporazioni, Direzione generale del commercio.

NORME TRANSITORIE.

Art. 16.

Chiunque sia in possesso di stracci, in quantità superiore ai kg. 500, o di rigenerati di stracci per filatura, dovrà farne denuncia, mediante lettera raccomandata,

entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'Ente Distribuzione Rottami, con le modalità che saranno prescritte dall'Ente medesimo.

Art. 17.

Allo scopo di non interrompere le lavorazioni in corso, l'Ente Distribuzione Rottami ha facoltà, in via transitoria, di concedere agli industriali l'acquisto o l'utilizzazione di stracci, in deroga ai precedenti articoli 3 e 4, nei limiti però delle quantità e qualità che risultino effettivamente indispensabili in base alle necessità segnalate dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra o dalla Confederazione fascista degli industriali.

Art. 18.

Chiunque violi le disposizioni del presente decreto sarà passibile delle sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 19.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 12 marzo 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
SCUERO

(1096)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1942-XX.

Trasformazione in ente morale e fusione nel Consorzio agrario provinciale di Brescia del Consorzio agrario cooperativo di Bagnolo Mella.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII, numero 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visti i propri decreti 27 gennaio 1939-XVII e 2 febbraio 1939-XVII, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, nn. 28 e 29 del 3 e 4 febbraio 1939-XVII, concernenti rispettivamente l'erezione in ente morale e la trasformazione del Consorzio agrario cooperativo della provincia di Brescia in Consorzio agrario provinciale per la Provincia medesima;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario cooperativo di Bagnolo Mella è dichiarato trasformato in ente morale, ai sensi ed agli effetti della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 2.

Il Consorzio di cui al precedente articolo è fuso, ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della legge predetta, con il Consorzio agrario provinciale di Brescia.

Art. 3.

La fusione di cui al precedente articolo avrà luogo previo accertamento delle attività e delle passività del Consorzio agrario cooperativo di Bagnolo Mella, alla data del 31 dicembre 1941-XX, prendendo a base il bilancio del Consorzio approvato nell'ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale di Brescia.

In casi di divergenze circa l'accertamento predetto deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso delle attività e passività del Consorzio fuso è soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 4.

Sentito il Consorzio agrario provinciale di Brescia, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esaminerà, decidendo in merito, le eventuali richieste formulate dal Consorzio agrario cooperativo di Bagnolo Mella al momento della fusione per regolare il funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Brescia nei riguardi della cessata attività del Consorzio fuso.

Art. 5.

Il Consorzio agrario provinciale di Brescia è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per la esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e a cura del Consorzio agrario provinciale di Brescia nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 13 marzo 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(1081)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1942-XX.

Sostituzione di un membro nella Deputazione della Borsa valori di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 20 novembre 1941-XX, riguardante la composizione delle Deputazioni delle Borse valori per l'anno XX;

Viste le dimissioni rassegnate dal cav. uff. dottore Mario Santini, direttore del Credito Italiano, dalla carica di membro supplente presso la Deputazione della Borsa valori di Napoli, in dipendenza del suo trasferimento ad altra sede;

Vista la proposta fatta dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Napoli per la nomina del nuovo componente delle predetta Deputazione;

Decreta:

Il sig. comm. dott. Enrico Biagi è nominato membro supplente della Deputazione della Borsa valori di Napoli in sostituzione del cav. uff. dott. Mario Santini, dimissionario.

Roma, addì 13 marzo 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(1080)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 5 marzo 1942-XX.

Approvazione della donazione di una palestra ginnastica disposta dal comune di Nicosia a favore della Gioventù italiana del Littorio.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Premesso che con la delibera podestarile n. 62 del 21 giugno 1929 tutoriamente approvata, il comune di Nicosia determinava di cedere in proprietà alla cessata O.N.B. appena effettuata la costruzione, la locale palestra ginnastica;

Che il 30 dicembre 1929 veniva stipulata, conforme e regolare convenzione, registrata in Nicosia al n. 304, vol. 104, foglio 72;

Che ultimate le opere di costruzione si è proceduto alla stipula con la quale l'immobile riportato nel catasto rustico di Nicosia al foglio 83, particella 154 *A*, passa in proprietà alla G.I.L.;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Veduto l'atto 2 settembre 1941, n. 13312 di repertorio, a rogito dott. Francesco Giunta notaio residente in Enna, ivi registrato l'11 settembre 1941 al n. 229, vol. 208, foglio 9, e trascritto a Catania il 20 ottobre 1941 ai nn. 19510/15887;

Veduto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

La donazione della palestra ginnastica disposta a favore della G.I.L. da parte del comune di Nicosia, è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 marzo 1942-XX

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
VIDUSSONI

(985)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha rimesso in data 11 corrente, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 gennaio 1942-XX, n. 5, che autorizza la costituzione di una gestione speciale degli accantonamenti dei fondi per le indennità dovute dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto d'impiego.

(1097)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificato provvisorio del prestito del Littorio 5 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 80

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Merella Salvatore fu Salvatore è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del prestito Littorio 5 % n. 1236 intestato a Merella Salvatore fu Salvatore.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato tale smarrimento e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente fosse in possesso del certificato si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 11 novembre 1941-XX

(4452) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 13 marzo 1942-XX - N. 49

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4 —	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bulgaria (leva)	—	23,20
Croazia (kuna)	—	38 —
Danimarca (corona)	—	3,9698
Estonia (corona)	—	4,697
Finlandia (marka)	—	38,91
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	4,475	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,8020	0,767
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
Svezia (corona)	4,53	4,529
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976

Rendita 3,50 % (1906)	80,60
Id. 3,50 % (1902)	77,95
Id. 3 % lordo	56,825
Id. 5 % (1935)	93,95
Redimibile 3,50 % (1934)	76 —
Id. 5 % (1936)	95,775
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,725
Buoni Tesoro novenn. 4 % - scad. 15-2-1943	98,60
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15-12-1943	98,35
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	98,375
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,55
Id. Id. Id. 5 % - Id. febbr. 1950	97,225
Id. Id. Id. 5 % - Id. settemb. 1950	97,075

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 118

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6159 — Data: 7 agosto 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brindisi — Intestazione: Semeraro Oronzo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5550 — Data: 30 gennaio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brindisi — Intestazione: Antonucci Tommaso fu Tommaso — Titoli del Debito pubblico: quietanza, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5808 — Data: 30 settembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Mantova — Intestazione: Baraldi Elena di Sperindio — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 29 — Data: 12 settembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Trento — Intestazione: Balbo Alessandro di Alessandro — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7875 — Data: 10 settembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bologna — Intestazione: Caprara Luigi fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13564 — Data: 29 marzo 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Rovigo — Intestazione: Finotelli Pietro fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 739 — Data: 17 ottobre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Garofalo Natale — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 135 — Data: 4 maggio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Acciardi Francesco — Titoli del Debito pubblico: 2 Red. 3,50 %, capitale L. 51.100.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

(888) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto della circolare P. 252 del 23 febbraio 1942-XX sui prezzi del crine vegetale

Con circolare P. 252 del 23 febbraio 1942-XX, il Ministero delle corporazioni a rettifica della circolare P. 228 del 1° febbraio 1942-XX, ha chiarito che al punto II) della circolare medesima, in luogo di leggere « 3ª qualità a macchina L. 100 » occorre leggere « Tipo unico a macchina L. 100 ».

(1098)

Riassunto della circolare P. 260 del 6 marzo 1942-XX relativa ai prodotti tipo tessili e prezzi al consumatore

Con la circolare P. 260 del 6 marzo 1942-XX, questo Ministero ha disposto che è fatto obbligo alle aziende di vendita al minuto di prodotti tipo tessili, di tenere esposto, bene in evidenza, nei propri locali dei cartellini indicanti che i prezzi segnati in cimosa o sui cartellini, sono quelli che devono pagare i consumatori.

(1099)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del commissario straordinario del Consorzio irriguo Bealera Palocchera di Cardè, in provincia di Cuneo

Con decreto Ministeriale 8 marzo 1942-XX, n. 613, in sostituzione dell'ing. Vincenzo Sapei, è stato nominato commissario straordinario del Consorzio irriguo Bealera Palocchera di Cardè, in provincia di Cuneo, il conte Vittorio Baudi di Selve, presidente del Sindacato fra i Consorzi di bonifica integrale.

(1062)

Approvazione dello statuto del Consorzio di irrigazione di Tres.

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 11 marzo 1942-XX, n. 5317/985, è stato approvato, a termini dell'art. 60 del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, lo statuto del Consorzio di irrigazione Tres, con sede in Tres, provincia di Trento.

(1066)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento della Roggiola Melzi, in provincia di Bergamo

Con decreto Ministeriale 11 marzo 1942-XX, n. 545/986, è stato approvato con alcune modifiche lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario della Roggiola Melzi, con sede in comune di Fara Gera d'Adda (Bergamo), nel testo deliberato dall'assemblea dei consorziati del 25 gennaio 1941-XIX.

(1067)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 12 marzo 1942 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Ricci Andrea, residente nel comune di Montereale, distretto notarile di L'Aquila, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 27 aprile 1942, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 17 marzo 1942-XX

p. *Il Ministro*: PELOSI

(1084)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 12 marzo 1942 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Veneri Giulio, residente nel comune di Reggiolo, distretto notarile di Reggio nell'Emilia, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 19 aprile 1942, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 17 marzo 1942-XX

p. *Il Ministro*: PELOSI

(1085)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 12 marzo 1942 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Pappalardo Paolo, residente nel comune di Acireale, distretto notarile di Catania, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 30 aprile 1942, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 17 marzo 1942-XX

p. *Il Ministro*: PELOSI

(1086)

MINISTERO DELLA GUERRA

Ripristino di decorazioni al valor militare

Con R. decreto 29 giugno 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1940-XVIII, al n. 27, foglio 78, è stata ripristinata, a datare dal 16 ottobre 1939-XVII, la medaglia di argento al valor militare al già sottotenente *Faconti Vincenzo* di Vincenzo, da Messina, con la seguente motivazione:

« Avendo il nemico, dopo violenta preparazione di artiglieria, costretta la nostra prima linea ad indietreggiare, per primo e con pochi uomini gridando: « avanti battaglione d'assalto, pugnale tra i denti e bombe alla mano », si slanciava all'immediato contrattacco, riuscendo a rioccupare un tratto della posizione permettendo così agli altri di riorganizzarsi e anche muovere al contrattacco. — Monte Cornone, 30 luglio 1918 ».

(1076)

Con R. decreto 29 giugno 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1940-XVIII, al n. 27, foglio 77, è stata ripristinata, a datare dal 7 novembre 1937-XV, la concessione della medaglia di bronzo al valor militare al capitano *Toselli Giovanni Battista* di Giuseppe, da Torino, con la seguente motivazione:

« Comandante di un distaccamento a protezione di un fianco del reggimento assolveva lodevolmente il compito affidatogli, dando prova di intelligente iniziativa, di coraggio personale e di indomita energia. — Altipiano della Bainsizza, 21-28 agosto 1917 ».

(1077)

Con R. decreto 29 giugno 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 23 luglio 1940-XVIII, al n. 27, foglio 79, è stata ripristinata, a datare dal 25 ottobre 1938-XVI, la medaglia d'argento al valor militare a favore del già sergente *Papi Raffaele* di Luigi, da Roma, con la seguente motivazione:

« Ferito gravemente fin dall'inizio dell'avanzata per l'occupazione di una trincea nemica, non lasciava il comando del plotone, che aveva subito sensibili perdite, finchè non gli vennero meno le forze. — Bosco Cappuccio (Carso), 21 agosto 1915 ».

(1078)

Con R. decreto 12 luglio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1940-XVIII, al n. 29, foglio 396, è stata ripristinata, a datare dal 14 novembre 1939-XVIII, la concessione della medaglia d'argento al valor militare al già carabiniere *Repici Antonino* di Francesco, da Villafranca Tirrena (fraz. Saponara) Messina, con la seguente motivazione:

« Durante una perquisizione in una casa rurale ove erano nascosti dei malfattori, rimasto con un compagno a farvi la guardia esternamente, benchè avesse visto uscire dalla casa stessa un altro compagno ferito e cadere esanime il proprio superiore, mentre il collega imprendeva l'inseguimento di un malfattore, coraggiosamente rimase fermo al suo posto e fatto segno ai colpi di un altro malvivente, con grande sangue freddo rispose col proprio moschetto, ferendo mortalmente l'avversario. — Recalmuto (Girgenti), 24 giugno 1902 ».

(1079)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Domusnovas, Masullas e Sinnai, in provincia di Cagliari.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate:

il signor Domenico Deidda fu Salvatore, per la Cassa comunale di credito agrario di Domusnovas (Cagliari);

don Attilio Diana fu Giuseppe, per la Cassa comunale di credito agrario di Masullas (Cagliari);

il signor Luigi Spiga fu Giovanni, per la Cassa comunale di credito agrario di Sinnai (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 marzo 1942-XX

V. AZZOLINI

(991)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Montoro Inferiore (Avellino) e Pomarico (Matera).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate:

il dott. Vincenzo Pastore fu Nicola, per la Cassa comunale di credito agrario di Montoro Inferiore (Avellino);

il signor Giovanni Agneta fu Michele, per la Cassa comunale di credito agrario di Pomarico (Matera).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 marzo 1942-XX

V. AZZOLINI

(955)

Nomina di tre sindaci effettivi e di tre sindaci supplenti della Banca nazionale del Lavoro, con sede in Roma

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 36 dello statuto della Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con decreto Ministeriale 7 maggio 1929-VII e modificato con decreti del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 18 agosto 1938-XVI, 23 dicembre 1940-XIX e 2 luglio 1941-XIX;

Vedute le designazioni dell'assemblea degli Enti partecipanti al capitale della suddetta Banca e della Sezione autonoma di credito fondiario;

Dispone:

I signori comm. dott. Alberto Angiolillo, barone gr. uff. dott. Salvatore Tucci e comm. avv. Giustiniano Rocchi, sono nominati sindaci effettivi della Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, per un triennio a decorrere dalla data di approvazione del bilancio 1941.

I signori comm. dott. Luigi Fournier, conte cav. dott. Alfredo Salimei e cav. rag. Guido Russo sono nominati sindaci supplenti della Banca stessa, per l'anzidetto periodo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 marzo 1942-XX

V. AZZOLINI

(1010)

Conferma in carica di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente del Banco di Napoli

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 37 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 30 aprile 1938-XVI e successive modificazioni;

Dispone:

I signori comm. rag. Paolo Ambrogio e cav. dott. Carlo Possenti sono confermati rispettivamente revisore effettivo e supplente presso il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, per un anno a decorrere dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 1941.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 marzo 1942-XX

V. AZZOLINI

(1011)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI SASSARI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Esaminati gli atti della Commissione giudicatrice del concorso a nove posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Sassari al 30 novembre 1939-XIX;

Considerato che hanno regolarmente rinunziato alla presentazione all'esame le ostetriche: Bisin Augusta, Giuntini Gabriella, Picirilli Libertas, Squinzani Elsa, Ugolini Rosa; e che non si sono presentate all'esame, benchè regolarmente invitate le ostetriche: Silanos Annetta, per impedimento fisico; Ricci Pettitoni Maria, residente a Celle du Bulgheria (Salerno);

Viste le disposizioni contenute nel reg. 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta, vacanti al 30 novembre 1939.

1. Giacomello Vincenza	Totale	54,32
2. Dal Col Gemma	»	52,20
3. Gemignani Elda	»	51,90
4. Angioi Rosa	»	51,42
5. Pinna Antonietta	»	50,33
6. Zandini Lalla	»	50,15
7. Mudadu Elena	»	49,79
8. Marzona Antonia	»	46,93
9. Piuli Ida Pardini (coniug., 1 figlio)	»	46,87
10. Giacomuzzi Anna Maria (nubile)	»	46,87
11. Losetti Clelia	»	42,86
12. Alpi Cleofe	»	41,54
13. Arrica Caterinangela	»	40,26

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali della Provincia, nell'albo pretorio della prefettura e dei Comuni interessati.

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visto l'avviso n. 9099 del 31 novembre 1939, col quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli e per esami pel conferimento di nove posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1939-XVIII;

Vista la graduatoria di merito delle concorrenti idonee, formulata dalla Commissione giudicatrice, e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Visto il decreto n. 3060 del 21 febbraio corrente anno col quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 69 del testo unico leggi sanitarie;

Decreta:

Le concorrenti sottoindicate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in premessa, per i posti a fianco di ciascuna segnati:

1. Giacomello Vincenza, destinata in servizio presso la 2ª condotta di Sassari;
2. Dal Col Gemma, destinata in servizio presso la condotta di La Maddalena;
3. Gemignani Elda, destinata in servizio preseo la condotta di Pattada;
4. Angioi Rosa, destinata in servizio presso la 3ª condotta di Sassari;
5. Pinna Antonietta, destinata in servizio presso la condotta di Thiesi;
6. Zandini Lalla, destinata in servizio presso la condotta di Ittiri;
7. Mudadu Elena, destinata in servizio presso la condotta di Torralba;
8. Marzona Antonia, destinata in servizio presso la condotta di Semestene;
9. Piuli Ida Pardini, destinata in servizio presso la condotta di Chiaramonti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi nell'albo pretorio della prefettura e dei Comuni interessati.

Sassari, addì 23 febbraio 1942-XX

Il Prefetto.

(1091)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.